



**Settore Agenzie
fiscali e D.P.F.**

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche
Coordinamento Nazionale
FLP Finanze



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/59600687 - 0659871622
fax 06/50545464

sito internet: www.flp.it/finanze
e-mail: flpfinanze@flp.it flpfinanze.giorgione@tiscali.it

Prot. 240/SN/RM2009

Segreteria Nazionale
Roma, 4 giugno 2009

NOTIZIARIO N° 79

Ai Coordinatori Provinciali
Ai Componenti delle RSU
A tutto il Personale
LORO SEDI

LA CORTE COSTITUZIONALE ESTENDE AI FIGLI CONVIVENTI IL DIRITTO AI DUE ANNI DI CONGEDO RETRIBUITO (Sentenza n. 19/2009)

Ci giungono numerose le richieste di chiarimento sulla possibilità per i figli conviventi di accedere ai due anni di congedo retribuito per l'assistenza ai genitori con handicap grave, a seguito della sentenza n. 19/2009 della Corte Costituzionale.

La materia non è semplice e pertanto facciamo un rapido riepilogo: l'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001 integrando quanto disposto dalla Legge 53/2000 ha introdotto la possibilità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito nell'arco della vita lavorativa, a condizione che l'assistito non sia ricoverato a tempo pieno in istituto.

Successivamente, la Corte Costituzionale (sentenza n. 233/2005) ha prima esteso il diritto a fratelli e sorelle conviventi qualora i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili, estendendola ai coniugi (sentenza n. 158/2007) ed infine ai figli conviventi (sentenza n. 19/2009), **in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.**

Oggi pertanto il diritto è riconosciuto ai genitori, ai fratelli e sorelle ed ai figli purché sussista il doppio requisito di handicap grave riconosciuto in capo all'assistito e alla convivenza con chi chiede di usufruire del congedo.

Il congedo è biennale e può essere fruito continuativamente oppure frazionato a giorni mentre non è prevista la frazionabilità ad ore.

Durante il periodo di congedo si ha diritto a percepire un'indennità, corrispondente all'ultima retribuzione percepita, cioè riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, sempre che la stessa, rapportata all'anno, sia inferiore o pari al limite complessivo massimo di 36.151,98 Euro, rivalutati di anno in anno cui viene commisurata la contribuzione figurativa (circolare INPDAP n. 2 del 10 gennaio 2002).

Il congedo non incide negativamente sulla tredicesima ma attualmente incide negativamente sulla maturazione delle ferie, salvo condizioni più favorevoli previste dai CCNL (Circolare INPDAP n. 31/2004).

Durante i periodi di congedo non è possibile usufruire dei permessi ex-articolo 33 della Legge 104/92 (i cosiddetti tre giorni).

La documentazione citata è allegata al presente notiziario e scaricabile dal nostro sito internet www.flp.it/finanze

L'UFFICIO STAMPA